

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1629 del 31/03/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta SAN DONNINO MULTISERVIZI srl per il centro di raccolta "La Bionda" dei rifiuti differenziati domestici e assimilati ubicato in Fidenza. Adozione e Rilascio AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1746 del 31/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trentuno MARZO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 avente come oggetto “Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane””;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 569/2019 avente come oggetto “Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2153/2021 avente come oggetto “Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda acquisita al prot. Arpae n. PG 7684 del 19.01.2021 dalla Ditta SAN DONNINO MULTISERVIZI srl, nella persona del Sig. Enrico Menozzi in qualità di Direttore generale e Gestore, con sede legale in Fidenza, in via Gramsci n. 1/B, per il centro di raccolta "La Bionda" dei rifiuti differenziati domestici e assimilati ubicato in Fidenza, in via La Bionda n. 9, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli: in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che con nota prot. Arpae n. PG 29485 del 24/02/2021 è stato comunicato alla Ditta San Donnino Multiservizi srl l'avvio del procedimento;

VISTI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae – SAC di Parma con note prot. n. PG 29977 del 25/02/2021;
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente SpA con nota prot. n. 4288 del 01/06/2021, acquisito con prot. Arpae n. PG 86741 del 01/06/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la nota di Arpae SAC di Parma del data 30/08/2021 prot PG 133880 con cui si sono sollecitati i pareri richiesti;
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 11214 del 10/03/2022 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 16/02/2022), acquisito con prot. Arpae n. PG 40360 del 10/03/2022, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che *"...Nello specifico, le acque meteoriche di dilavamento sono convogliate mediante due linee diverse: una che raccoglie i reflui provenienti dal lato est dell'insediamento e una che raccoglie i reflui provenienti dal lato ovest dello stesso. Ciascuna di queste linee convoglia le acque ad un impianto di trattamento costituito da un sedimentatore e deoleatore a coalescenza;"*;

considerato che l'attività di "impianti di trattamento acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

EVIDENZIATO INFINE:

- che la Ditta San Donnino Multiservizi srl con nota pervenuta in data 19/01/2021 e sopra richiamata ha dichiarato *"...di utilizzare la marca da bollo da 16,00 euro, N. identificativo 01190195361162 del 22/07/2020, da apporre sull'atto di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto..."*;

- che a seguito di richiesta prot. PR_PRUTG_Ingresso_0012031_20210224, risulta emesso tramite BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) il nulla osta antimafia rilasciato ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. per la società Ditta San Donnino Multiservizi srl;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE E RILASCIARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta SAN DONNINO MULTISERVIZI srl, nella persona del Sig. Enrico Menozzi in qualità di Direttore generale e Gestore, con sede legale in Fidenza, in via Gramsci n. 1/B, per il centro di raccolta "La Bionda" dei rifiuti differenziati domestici e assimilati ubicato in Fidenza, in via La Bionda n. 9, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 11214 del 10/03/2022 e nel parere di Emiliambiente SpA espresso con nota prot. n. 4288 del 01/06/2021 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza con nota prot. n. 11214 del 10/03/2022 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 16/02/2022), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI STABILISCE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;

- dalla data di rilascio del presente atto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto ha validità di 15 anni a decorrere dal rilascio dello stesso. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi;
- il presente atto è trasmesso a Ditta San Donnino Multiservizi srl nonché al Comune di Fidenza e a EmiliAmbiente SpA per quanto di competenza;

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e smi;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prender visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sito in P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 3341/2021*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



emiliAmbiente

Prot.n. 4288

Fidenza, 01.06.2021

Area	Ufficio tecnico	MVA
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Fidenza
P.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza
UT Attività produttive

Invio a mezzo pec:
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

p.c.
Spett.le
ARPAE - Ufficio SAC
P.le Della Pace, 1
43121 Parma
Invio a mezzo pec
aoppr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA SAN DONNINO MULTISERVIZI srl – Centro di raccolta rifiuti “La Bionda” sito in Fidenza Via La Bionda, 9. Emissione parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Vista

- la richiesta di parere per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con documentazione pervenuta in data 25/02/2021 prot.1685;
- la documentazione pervenuta in data 02/03/2021 prot.1809;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;

e considerato che la richiesta è relativa a

- acque reflue meteoriche di dilavamento con punto di scarico denominato S1;
- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici del box ufficio con recapito in pubblica fognatura nel punto denominato S1;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it





emiliAmbiente

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.** per lo scarico in pubblica fognatura da considerarsi come "acque reflue industriali". Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. L'intera area di pertinenza del Centro di raccolta risulta dotata di pavimentazione impermeabile e di sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento. Esse sono convogliate mediante due linee diverse ad un impianto di trattamento costituito da un sedimentatore e da un de-oliatore con filtro a coalescenza; tale impianto dovrà essere utilizzato e sottoposto a manutenzione periodica a norma di legge e secondo le indicazioni del costruttore;
5. dovrà essere sempre garantita la funzionalità del pozzetto d'ispezione e campionamento nonché l'accessibilità ai tecnici incaricati dal Gestore per i controlli periodici dello scarico ai fini gestionali e tariffari;
6. qualora dovessero registrarsi per tutti gli scarichi oggetto della presente AUA stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura o in corpo superficiale, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, e e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema, i tempi presunti per il ripristino della funzionalità dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
7. trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari.
8. Copia contabile di pagamento diritti tecnici Emiliambiente (€ 350,00 + iva 22%). Il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a:

EMILIAMBIENTE SPA

CODICE IBAN: IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940

causale "DIRITTI TECNICI PARERE SCARICO DITTA _____, COMUNE DI _____".

Il conferimento dei reflui industriali dell'attività in oggetto nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "MOD SCI 01 Rev 03 del 25-05-2021 (Dichiarazione annuale caratteristiche quali_quantitative)" consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950


SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

La non osservanza delle suddette prescrizioni comporterà da parte della scrivente la richiesta di applicazione di quanto previsto ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Mardo 

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE

Prot. n.

11214

PEC

prot PG 60360
del 10/03/22

Fidenza, ~~10/03/22~~

Spett.le

ARPAE - SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE ST

EMILIAMBIENTE SPA

Oggetto: DPR 59/2013 E SMI. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL. CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI "LA BIONDA". VIA BIONDA N. 9. PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni al SUAP di Fidenza in data 19 gennaio 2021, (protocollo ARPAE PG/2021/7684) e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 25 febbraio 2021, prot. n. 8299, premesso che:

- la presente richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale è relativa al Centro di raccolta comunale dei rifiuti urbani e assimilati in Comune di Fidenza, in via La Bionda n. 9, la cui gestione è stata affidata tramite convenzione alla ditta San Donnino Multiservizi S.r.l., società in house deputata alla gestione di diversi servizi ambientali per il Comune di Fidenza. Il Centro di raccolta in esame è localizzato in area di proprietà del Comune di Fidenza ed è costituito da un'area recintata, organizzata ed allestita per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani e assimilati differenziati, posta a servizio delle utenze presenti nel territorio comunale di Fidenza; trattasi di opera di pubblica utilità i cui progetti (I e II stralcio) sono stati approvati e autorizzati dal Comune di Fidenza rispettivamente con deliberazioni di Giunta comunale n. 161 del 3 agosto 2006 e n. 176 del 06 agosto 2007, a cui sono seguite le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e di accettazione delle opere.

- il Centro di Raccolta in esame è disciplinato dal D.M. 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", come previsto dall'articolo 183, c. 1, lett. mm) del D.lgs 152/2006 e s.m.i.; l'attività svolta non si configura pertanto come stoccaggio di rifiuti ai sensi dell'articolo 183, lett. aa) del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 2 del D.M. 8 aprile 2008 il centro di raccolta oggetto di analisi: - è stato realizzato in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia (comma 1); - è stato allestito ed è gestito in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I del D.M. medesimo (comma 2); - è gestito dalla ditta San Donnino Multiservizi srl, che è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" (anche in qualità di gestore del servizio pubblico di raccolta);
- la gestione del centro di raccolta comunale non si configura come impianto di gestione rifiuti e non è dunque soggetta all'autorizzazione per la gestione rifiuti, perché disciplinata D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.
- le modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche, nonché le modalità di gestione del Centro di raccolta stesso, sono effettuate nel rispetto rigoroso di quanto stabilito dal Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani vigente per l'Ambito Territoriale Ato 2 di Parma, approvato in data 29/11/2010 e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.;
- che in merito alla matrice scarichi l'oggetto dell'AUA è un semplice rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività senza variazione alcuna rispetto a quanto già precedentemente autorizzato;
- le acque reflue, da classificarsi come "acque reflue industriali" con recapito in pubblica fognatura sono costituiti da acque reflue meteoriche di dilavamento con punto di scarico denominato S1;
- l'intera area di pertinenza del Centro di raccolta risulta dotata di pavimentazione impermeabile e dotata di idoneo sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento. Nello specifico, le acque meteoriche di dilavamento sono convogliate mediante due linee diverse: una che raccoglie i reflui provenienti dal lato est dell'insediamento e una che raccoglie i reflui provenienti dal lato ovest dello stesso. Ciascuna di queste linee convoglia le acque ad un impianto di trattamento costituito da un sedimentatore e deoleatore a coalescenza; pertanto, il centro di raccolta dispone di due impianti
- relativamente ai reflui domestici, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, che si originano dai servizi igienici del box uffici, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;
- preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota dell'1 giugno 2021, prot. n. 4288, pervenuta lo stesso giorno e assunto al protocollo al n. 22213, parte integrante del

presente parere, ha espresso parere favorevole con prescrizioni specificando che l'impianto di trattamento dovrà essere utilizzato e sottoposto a manutenzione periodica a norma di legge e secondo le indicazioni del costruttore;

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera nella relazione allegata all'istanza si attesta che l'attività in esame non dà origine ad emissioni in atmosfera puntuali o diffuse e per quanto riguarda gli aspetti gestionali e le dotazioni tecniche viene garantito quanto previsto dal D.M. 8 aprile 2008. e s.m.i.

- in merito alla matrice rumore:

- ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 16 febbraio 2022, prot. n. 7465, parte integrante del presente parere, nel considerare che dalla valutazione di impatto acustico la sorgente sonora in esame è già in esercizio nel pieno della propria potenzialità e il tecnico ha provveduto ad effettuare delle determinazioni fonometriche sui due lati della attività, nord e sud, prossimi ad ambienti abitativi ed è emerso il rispetto dei limiti di immissione assoluti e l'inapplicabilità dei limiti di immissione differenziali essendo il livello di rumore ambientale diurno inferiore a 50,0 dB(A), ha espresso parere favorevole.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe III (area di tipo misto) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in sistema insediativo urbano ed extraurbano - Art. 114 "dotazioni" di cui all'art. IV.37 "Attrezzature tecnologiche esistenti" del RUE.

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 1 giugno 2021, prot. n. 4288, pervenuta lo stesso giorno e assunto al protocollo al n. 22213, parte integrante del presente parere;

Matrice rumore:

- si conferma la prescrizione dettata nel parere di ARPAE - APAO distretto di Fidenza, contenuta nella nota pervenuta il 16 febbraio 2022, prot. n. 7465, parte integrante del presente parere, in merito al mantenimento in perfetta efficienza della barriera acustica posta sul lato nord;
- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

Al SUAP del
Comune di
Fidenza

Oggetto: DPR 59/2013 e s.m.i. - Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale per il centro di raccolta comunale delle diverse frazioni di rifiuti urbani differenziati conferiti dagli utenti posto in Fidenza – Via La Bionda – Ditta SAN DONNINO MULTISERVIZI S.r.l. – impatto acustico - Relazione tecnica.

La presente riscontra la richiesta di parere di codesto SUAP del 02/03/2021 prot. n. 8867 ed acquisita da Arpae il 02/03/2021 prot. PG/2021/32942 relativa alla valutazione di impatto acustico inoltrata dalla ditta San Donnino Multiservizi S.r.l. per il centro di raccolta comunale delle diverse frazioni di rifiuti urbani differenziati conferite dagli utenti posto in Fidenza, in Via La Bionda.

Al riguardo si formulano le seguenti considerazioni.

L'istanza di AUA è corredata da una valutazione di impatto acustico predisposta dallo studio di consulenza ambientale Ambiter srl con sede in Parma da parte di personale con qualifica di tecnico competente.

Considerato che la sorgente sonora in esame è già in esercizio nel pieno della propria potenzialità, il tecnico ha provveduto ad effettuare delle determinazioni fonometriche sui due lati della attività, nord e sud, prossimi ad ambienti abitativi.

Le due misurazioni sono state caratterizzate da un tempo di misura differente; sul lato nord la misurazione si è protratta per un'ora nel periodo diurno, mentre sul lato sud è stata estesa all'intero arco della giornata.

In entrambi i casi è emerso il rispetto dei limiti di immissione assoluti e l'inapplicabilità dei limiti di immissione differenziali essendo il livello di rumore ambientale diurno inferiore a 50,0 dB(A).

Non è prevista l'estensione dell'attività lavorativa al periodo notturno.

Pertanto si esprime parere favorevole all'impatto acustico dell'attività in esame, con la prescrizione che la barriera acustica posta sul lato nord sia mantenuta in perfetta efficienza.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Sinadoc 7415/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.